

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2076/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 2077/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 2078/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 1956/87 per quanto concerne i coefficienti da applicare a taluni importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali... 5
- * **Regolamento (CEE) n. 2079/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 7**
- * **Regolamento (CEE) n. 2080/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 2282/86 8**
- * **Regolamento (CEE) n. 2081/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 in ordine ai termini della presa in consegna e del pagamento del burro acquistato all'intervento 10**
- * **Regolamento (CEE) n. 2082/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli e modifica del regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione 11**
- Regolamento (CEE) n. 2083/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine 15

Regolamento (CEE) n. 2084/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica	20
Regolamento (CEE) n. 2085/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)	21
Regolamento (CEE) n. 2086/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1952/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)	23
Regolamento (CEE) n. 2087/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	24
Regolamento (CEE) n. 2088/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87	26
Regolamento (CEE) n. 2089/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso	27
Regolamento (CEE) n. 2090/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	29
Regolamento (CEE) n. 2091/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali	31
Regolamento (CEE) n. 2092/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	33
Regolamento (CEE) n. 2093/87 della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	34

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

87/364/CECA :

- * **Decisione della Commissione, del 18 giugno 1987, recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (127ª deroga)** 36

87/365/CEE :

- Decisione della Commissione, del 18 giugno 1987, relativa alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di giugno 1987 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 38

87/366/CEE :

- Decisione della Commissione, del 18 giugno 1987, relativa alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di giugno 1987 nel settore delle carni bovine 40

87/367/CEE :

- Decisione della Commissione, del 18 giugno 1987, relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe 41

87/368/CEE :

* Decisione della Commissione, del 19 giugno 1987, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia	43
---	-----------

Rettifiche

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 (GU n. L 185 del 4.7.1987)	56
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2076/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1944/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 luglio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1944/87 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 38.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, del 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi	
		Portogallo	Paesi terzi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	—	183,54
10.01 B II	Frumento duro	31,88	234,93 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	26,16	153,10 ⁽³⁾
10.03	Orzo	24,47	173,16
10.04	Avena	80,78	126,75
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	5,29	180,18 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾
10.07 A	Grano saraceno	24,47	113,38
10.07 B	Miglio	24,47	108,93 ⁽⁴⁾
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	29,71	183,81 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾
10.07 D I	Triticale	⁽⁷⁾	⁽⁷⁾
10.07 D II	Altri cereali	24,47	28,57 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	10,54	269,96
11.01 B	Farine di segala	49,63	227,34
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	62,41	377,14
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	11,39	291,56

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

⁽⁷⁾ All'importazione del prodotto della sottovoce 10.07 D I (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

⁽⁸⁾ Il prelievo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/86 del Consiglio è fissato mediante gara in conformità del regolamento (CEE) n. 3140/86 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2077/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1945/87 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 luglio 1987;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 41.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto in provenienza da paesi terzi

A. Cereali e farine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)			
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		7	8	9	10
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	3,60
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/t)				
		Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		7	8	9	10	11
11.07 A I a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2078/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1956/87 per quanto concerne i coefficienti da applicare a taluni importi compensativi monetari fissati in anticipo nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1890/87 ⁽⁴⁾,

considerando che a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1002/86 ⁽⁶⁾, gli importi compensativi monetari fissati in anticipo devono essere adeguati in caso di modifiche dei prelievi, o a seconda dei casi, delle restituzioni, fissati in anticipo in seguito ad una modifica del livello dei prezzi in ECU;

considerando che occorre modificare in conformità il regolamento (CEE) n. 1956/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione ⁽⁷⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1956/87 è modificato come segue:

1. È inserito il seguente articolo 3 bis:

« *Articolo 3 bis*

Relativamente al settore dei cereali, si applicano i coefficienti riportati nell'allegato IV agli importi compensativi monetari fissati in anticipo, nei periodi indicati nel medesimo allegato, per le operazioni per le quali le formalità doganali sono state espletate a decorrere dal 1° luglio 1987. »

2. È inserito l'allegato IV figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 93 dell'8. 4. 1986, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 186 del 6. 7. 1987, pag. 3.

ALLEGATO

* ALLEGATO IV

Adeguamento da effettuare in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3155/85 agli importi compensativi monetari fissati in anticipo a partire dal 15 gennaio 1987

Stati membri	Coefficiente da applicare agli importi compensativi monetari fissati in anticipo per i prodotti di cui alle note da (a) a (g)						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
GERMANIA							
15. 1. — 30. 6. 1987	0,385416	0,374999	0,385416	0,385416	0,395416	0,397083	0,385416
PAESI BASSI							
15. 1. — 30. 6. 1987	0,383451	0,373088	0,383451	0,383451	0,393400	0,395059	0,383451
FRANCIA							
15. 1. — 30. 6. 1987	0,426131	0,414614	0,426131	0,426131	0,437187	0,439030	0,426131
IRLANDA							
15. 1. — 30. 6. 1987	0,393120	0,382496	0,393120	0,393120	0,403320	0,405020	0,393120
DANIMARCA							
15. 1. — 30. 6. 1987	0	0	0	0	0	0	0
ITALIA							
15. 1. — 8. 2. 1987	0,453751	0,441488	0,453751	0,453751	0,465524	0,467487	0,453751
9. 2. — 17. 5. 1987	0,488348	0,475150	0,488348	0,488348	0,501019	0,503131	0,488348
18. 5. — 30. 6. 1987	0,573248	0,557755	0,573248	0,573248	0,588122	0,590601	0,573248
GRECIA							
15. 1. — 8. 2. 1987	0,623664	0,606808	0,623664	0,623664	0,639845	0,642542	0,623664
9. 2. — 3. 5. 1987	0,636801	0,619591	0,636801	0,636801	0,653324	0,656078	0,636801
4. 5. — 17. 5. 1987	0,645764	0,628311	0,645764	0,645764	0,662519	0,665311	0,645764
18. 5. — 21. 6. 1987	0,651975	0,634354	0,651975	0,651975	0,668891	0,671711	0,651975
22. 6. — 30. 6. 1987	0,659256	0,641438	0,659256	0,659256	0,676361	0,679212	0,659256
REGNO UNITO							
15. 1. — 8. 2. 1987	0,823770	0,801506	0,823770	0,823770	0,845143	0,848706	0,823770
9. 2. — 15. 2. 1987	0,829301	0,806888	0,829301	0,829301	0,850818	0,854405	0,829301
16. 2. — 1. 3. 1987	0,826200	0,803870	0,826200	0,826200	0,847636	0,851209	0,826200
2. 3. — 15. 3. 1987	0,820565	0,798387	0,820565	0,820565	0,841855	0,845403	0,820565
16. 3. — 19. 4. 1987	0,798514	0,776932	0,798514	0,798514	0,819232	0,822685	0,798514
20. 4. — 10. 5. 1987	0,791277	0,769892	0,791277	0,791277	0,811808	0,815230	0,791277
11. 5. — 30. 6. 1987	0,784641	0,763435	0,784641	0,784641	0,805000	0,808393	0,784641
SPAGNA							
15. 1. — 25. 1. 1987	0,366123	0,378707	0,368089	0,369269	0,373202	0,374775	0,366910
26. 1. — 8. 2. 1987	0,471857	0,488075	0,474391	0,475911	0,480980	0,483007	0,472871
9. 2. — 15. 2. 1987	0,559135	0,578354	0,562138	0,563940	0,569946	0,572348	0,560336
16. 2. — 14. 6. 1987	0,515820	0,533549	0,518590	0,520252	0,525793	0,528009	0,516928
15. 6. — 30. 6. 1987	0,466459	0,482492	0,468964	0,470467	0,475477	0,477482	0,467461

(a) 10.01 B I, 11.01 A, 11.02 A I b), 11.02 B II a), 11.02 C I, 11.02 D I, 11.02 E II a), 11.02 F I, 11.02 G I, 11.07 A I a), 11.07 A I b); 10.05 B, 11.01 E I, 11.01 E II, 11.02 A V a) 1, 11.02 A V a) 2, 11.02 A V b), 11.02 B II c), 11.02 C V, 11.02 D V, 11.02 E II c), 11.02 F V, 11.02 G II, 23.07 B I a), 23.07 B I b), 23.07 B c);

Per gli importi compensativi monetari applicabili ai prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 2, 23.07 B I b) 2 e 23.07 B I c) 2, tali coefficienti si applicano soltanto alla parte «cereali» dell'importo in questione.

(b) 10.01 B II, 11.02 A I a).

(c) 10.02, 11.01 B, 11.02 A II, 11.02 B II b), 11.02 C II, 11.02 D II, 11.02 E II b), 11.02 F II.

(d) 10.03, 11.01 C, 11.02 A III, 11.02 B I a) 1, 11.02 B I b) 1, 11.02 C III, 11.02 D III, 11.02 E I a) 1, 11.02 E I b) 1, 11.02 F III, 11.07 A II a), 11.07 A II b), 11.07 B;

10.07 B, 10.07 C II, ex 11.01 G, ex 11.02 A VII, ex 11.02 B II d), ex 11.02 C VI, ex 11.02 D VI, ex 11.02 E II d) 2, ex 11.02 F VII.

Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 11.07 A II a), 11.07 A II b) e 11.07 B, esportati nei mesi d'agosto e settembre del 1986 nel regime previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75, non si applicano i coefficienti previsti dal presente regolamento.

10.04, 11.01 D, 11.02 A IV, 11.02 B I a) 2 aa), 11.02 B I a) 2 bb), 11.02 B I b) 2, 11.02 C IV, 11.02 D IV, 11.02 E I a) 2, 11.02 E I b) 2, 11.02 F IV.

(e) 11.08 A I, 11.08 A IV, 11.08 A V, 17.02 B II a), 17.02 B II b), 17.02 F II a), 17.02 F II b), 21.07 F II, 23.03 A I.

(f) 11.08 A III, 11.09.

(g) 23.02 A I a), 23.02 A I b), 23.02 A II a), 23.02 A II b).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2079/87 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1987

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi,
per taluni prodotti originari della Jugoslavia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 4054/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1987) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del protocollo succitato stabilisce che l'importazione a dazi ridotti dei prodotti citati qui di seguito secondo l'articolo 15 dell'accordo di cooperazione è soggetta al massimale annuo indicato a fronte, al di sopra del quale possono essere ripristinati i dazi doganali da applicare nei confronti dei paesi terzi:

<i>(tonnellate)</i>			
Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale
01.0170	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	807

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto il massimale in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 19 luglio al 31 dicembre 1987, la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti:

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Origine
01.0170	74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm	Jugoslavia

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1986, pag. 35.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2080/87 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1987****che fissa i coefficienti di ponderazione necessari al calcolo del prezzo comunitario di mercato del suino macellato e abroga il regolamento (CEE) n. 2282/86**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6,considerando che il prezzo comunitario di mercato del suino macellato, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2759/75, deve essere stabilito ponderando i prezzi rilevati in ciascuno Stato membro mediante coefficienti che esprimano la consistenza relativa del patrimonio suinicolo di ogni Stato membro; che è opportuno determinare questi coefficienti sulla base dell'effettivo dei suini censiti all'inizio di dicembre di ogni anno in applicazione della direttiva 76/630/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alle indagini da effettuare a cura degli Stati membri nel settore della produzione suinicola⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/83/CEE⁽⁴⁾;

considerando che, sulla base dei risultati dell'inchiesta del mese di dicembre 1986, occorre adattare i coefficienti di

ponderazione fissati dal regolamento (CEE) n. 2282/86 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I coefficienti di ponderazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2759/75, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 2282/86 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 223 del 16. 8. 1976, pag. 4.⁽⁴⁾ GU n. L 77 del 22. 3. 1986, pag. 31.⁽⁵⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1986, pag. 13.

*ALLEGATO***Coefficienti di ponderazione che servono per il calcolo del prezzo comunitario di mercato
del suino macellato**

Belgio	5,8
Danimarca	9,3
Germania	24,0
Grecia	1,1
Spagna	15,7
Francia	11,9
Irlanda	1,0
Italia	9,2
Lussemburgo	0,1
Paesi Bassi	14,0
Regno Unito	7,9

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 685/69 in ordine ai termini della presa in consegna e del pagamento del burro acquistato all'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 773/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7 e l'articolo 7, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che modifica il regime degli acquisti all'intervento per il burro e il latte scremato in polvere⁽³⁾, stabilisce i criteri in base ai quali possono essere sospesi o devono essere ripristinati gli acquisti di burro ad opera degli organismi di intervento; che il regolamento (CEE) n. 1547/87 della Commissione⁽⁴⁾ stabilisce le modalità di applicazione relative agli acquisti di burro all'intervento; che in caso di ripristino degli acquisti è opportuno sopprimere il termine della presa in consegna e ridurre il termine di pagamento previsti dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 685/69 della Commissione del 14 aprile 1969, relativo alle modalità di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3669/86⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 685/69 è modificato come segue:

1. Al paragrafo 5, primo comma i termini « 120 mo » e « 140 mo » sono sostituiti dai termini « 90 mo » e « 120 mo ».
2. Il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente testo:

6. Ai fini del seguente regolamento, il giorno della presa in consegna corrisponde al giorno di entrata del burro nel magazzino frigorifero designato dall'organismo di intervento.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile ai quantitativi di burro per i quali l'offerta di vendita è stata registrata dopo il 30 giugno 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1987, pag. 10.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 4. 6. 1987, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 15. 4. 1969, pag. 12.⁽⁶⁾ GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 16.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2082/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3183/80 che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli e modifica del regolamento (CEE) n. 548/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli importi compensativi adesione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5 e l'articolo 16, paragrafo 6, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti relativi ad organizzazioni comuni dei mercati nel settore dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CEE) n. 467/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione nel settore dei cereali⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, nonché le disposizioni corrispondenti degli altri regolamenti che stabiliscono norme generali relative al regime degli importi compensativi adesione applicabili ai prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1181/87⁽⁵⁾, stabilisce alcune condizioni comuni per tutte le cauzioni nel settore agricolo; che occorre conseguentemente modificare il regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86⁽⁷⁾, per tener debito conto del regolamento (CEE) n. 2220/85;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, dà una definizione precisa del territorio doganale della Comunità; che occorre utilizzare tale definizione ai fini della certezza del diritto; che è quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3183/80;

considerando che, onde evitare ambiguità, occorre specificare tutti i contesti nei quali è importante stabilire se sia intervenuto un caso di forza maggiore;

considerando che è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3183/80 in materia di comunicazioni, per tener conto dei moderni sistemi di telecomunicazione scritta;

considerando che per lo svincolo della cauzione relativa a determinati titoli di esportazione oppure per ottenere il versamento degli importi compensativi adesione, le cui modalità di applicazione sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 548/86 della Commissione⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 492/87⁽¹⁰⁾, è necessario presentare la prova dell'immissione in consumo in uno Stato membro; che l'esperienza dimostra che è auspicabile prevedere che la prova possa essere presentata secondo le modalità di cui all'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2730/79 della Commissione⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1180/87⁽¹²⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3183/80 è modificato come segue:

1. All'articolo 8, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:

« 1. Il titolo d'importazione o di esportazione autorizza e obbliga, rispettivamente, a importare o ad esportare, salvo caso di forza maggiore, durante il periodo di validità del titolo, il quantitativo specificato del prodotto in causa. Il titolo comporta o può comportare, secondo il caso, la fissazione anticipata del tasso del prelievo o della restituzione, nonché dell'importo compensativo monetario o dell'importo compensativo adesione secondo le modalità stabilite dalla regolamentazione relativa al settore di cui trattasi.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 113 del 10. 4. 1987, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

⁽⁸⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 52.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 50 del 19. 2. 1987, pag. 11.

⁽¹¹⁾ GU n. L 317 del 12. 12. 1979, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 27.

2. Il titolo di fissazione anticipata obbliga, secondo il caso, ad importare o ad esportare, salvo caso di forza maggiore, durante il periodo di validità del titolo, il quantitativo indicato del relativo prodotto.

Il titolo di fissazione anticipata ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio (2) obbliga ad esportare sulla scorta del titolo stesso e, salvo caso di forza maggiore, durante il suo periodo di validità, il quantitativo dei prodotti di base elencati nell'allegato A del citato regolamento indicato nel titolo, sotto forma di una o più delle merci elencate nell'allegato B o C del medesimo regolamento e designate nel titolo.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono esigenze principali ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85.

(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5. »

(2) GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27. »

2. Il testo dell'articolo 12 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 12*

1. Per poter essere accettate, le domande di titolo devono essere inviate o presentate all'organismo competente mediante formulari stampati e redatti in conformità dell'articolo 16, in mancanza di ciò esse non sono accettabili.

Tuttavia, l'organismo competente può considerare accettabile una domanda inviata mediante telecomunicazione scritta, a condizione che vi figurino tutti i dati che avrebbero dovuto figurare nel formulario se questo fosse stato utilizzato. Gli Stati membri possono subordinare la validità della telecomunicazione scritta all'invio successivo o alla consegna diretta all'organismo competente di una domanda su formulario stampato o redatto in conformità dell'articolo 16. In tal caso è considerata come data della domanda la data della telecomunicazione scritta.

2. La domanda di titolo può essere revocata soltanto mediante lettera o telecomunicazione scritta pervenuta all'organismo competente, salvo caso di forza maggiore, entro le ore 13 del giorno in cui è stata depositata.

3. All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2. La domanda di titolo è respinta se non è stata costituita una cauzione presso l'organismo competente entro le ore 13 del giorno di presentazione della domanda. »

4. All'articolo 13, il paragrafo 3 è abrogato.

5. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 14*

1. Per giorno della presentazione della domanda di titolo si intende il giorno in cui l'organismo compe-

tente riceve la domanda sempreché la riceva entro le ore 13 — indipendentemente dal fatto che la domanda stessa sia consegnata direttamente all'organismo competente o gli sia inviata per lettera o telecomunicazione scritta.

2. Le domande di titolo pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente ovvero in un giorno lavorativo, ma dopo le ore 13, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo — per l'organismo competente — successivo a quello della loro ricezione effettiva.

3. Le ore limite fissate dal presente regolamento sono le ore locali del Belgio. »

6. L'articolo 15 è abrogato.

7. Il testo dell'articolo 30 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 30*

1. Il soddisfacimento di un'esigenza principale è attestato dalla presentazione della prova :

a) per l'importazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), relative al prodotto in causa ;

b) per l'esportazione, dell'espletamento delle formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), relative al prodotto in causa ; occorre inoltre fornire la prova ;

(i) in caso di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità o di una consegna assimilata ad un'esportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che entro 60 giorni dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, salvo casi di forza maggiore il prodotto ha raggiunto la sua destinazione nel caso di consegne assimilate alle esportazioni o, negli altri casi, ha lasciato il territorio doganale della Comunità ; ai fini del presente regolamento le consegne di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità ;

(ii) in caso di prodotti collocati nei depositi di approvvigionamento di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79, che entro 30 giorni dal giorno di espletamento delle formalità doganali, salvo casi di forza maggiore, il prodotto sia stato immagazzinato in un deposito di approvvigionamento.

Durante la prima tappa, in deroga al disposto del punto (i), i prodotti di cui all'articolo 259 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo esportati verso il Portogallo a decorrere dal 1° marzo 1986 si considerano come usciti dal territorio doganale della Comunità a condizione che, entro i 12 mesi successivi al giorno di espletamento delle formalità doganali, siano presentati i documenti comprovanti che i prodotti sono stati immessi in consumo in Portogallo. Il presente comma è applicabile soltanto durante la prima tappa.

La prova dell'immissione in consumo è apportata in conformità dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

2. Se i prodotti sono assoggettati a uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80, l'esigenza principale si considera soddisfatta se viene fornita la prova che le formalità doganali relative all'assoggettamento dei prodotti ai suddetti regimi sono state espletate; tuttavia, la cauzione svincolata viene nuovamente costituita in conformità dell'articolo 42 del presente regolamento, nei casi previsti da detto articolo. »

8. Il testo dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente :

« a) è lasciata alla discrezione dello Stato membro interessato nel caso in cui, nel medesimo Stato membro :

(i) sia emesso il titolo ;

(ii) vengano espletate le formalità doganali di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) ;

(iii) il prodotto :

— lasci il territorio doganale della Comunità ; ai fini del presente regolamento, le consegne di prodotti destinati esclusivamente ad essere consumati a bordo di piattaforme di trivellazione o di estrazione, comprese le strutture ausiliarie che forniscono i relativi servizi di appoggio, situate entro i limiti della piattaforma continentale europea o della piattaforma continentale della parte non europea della Comunità, ma al di là di una zona di tre miglia a partire dalla linea di base che serve a misurare l'ampiezza delle acque marittime territoriali di uno Stato membro, sono considerate come uscite dal territorio doganale della Comunità, ovvero

— sia fornito quale consegna assimilata ad esportazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2730/79, ovvero

— sia immagazzinato in un deposito di approvvigionamento di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2730/79

nello stesso Stato membro. »

9. Il testo dell'articolo 31, paragrafo 3, primo comma è sostituito dal seguente :

« 3. Se, subito dopo l'espletamento delle formalità doganali di esportazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), primo trattino, il prodotto è sottoposto ad uno dei regimi di cui al titolo IV, sezione I, del regolamento (CEE) n. 223/77, per essere avviato verso una stazione di destinazione o inviato ad un consegnatario fuori del territorio doganale della Comunità, l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), viene trasmesso per via amministrativa all'organismo emittente. Detto esemplare di controllo deve recare, nella casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » una delle diciture seguenti :

— Salida del territorio aduanero de la Comunidad bajo el régimen de tránsito comunitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes

— Udgang fra Fællesskabets toldområde i henhold til ordningen for den forenkledede procedure for fællesskabsforsendelse med jernbane eller store containere

— Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Großbehältern

— Έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας υπό το απλοποιημένο καθεστώς της κοινοτικής διαμετακόμισης με σιδηρόδρομο ή μεγάλα εμπορευματοκιβώτια

— Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers

— Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par fer ou par grands conteneurs

— Uscita dal territorio doganale della Comunità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori

— Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containere

— Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito comunitário simplificado por caminho-de-ferro ou em grandes contenedores.

10. a) All'articolo 33, il paragrafo 1 è abrogato.

b) All'articolo 33, il testo dei paragrafi da 2 a 5 è sostituito dal seguente testo :

« 2. A richiesta del titolare del titolo, gli Stati membri possono svincolare la cauzione in forma frazionata e proporzionalmente ai quantitativi di prodotti per i quali è stata fornita la prova di cui all'articolo 30, sempreché sia stato importato o esportato un quantitativo pari almeno al 5 % di quello indicato nel titolo.

3. Salvo diversa disposizione degli articoli 36, 37 e 43, in caso di inadempimento di una esigenza principale, la cauzione viene incamerata in misura pari alla differenza tra :

- a) il 95 % del quantitativo indicato nel titolo, e
- b) il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Tuttavia, se il quantitativo importato o esportato è inferiore al 5 % di quello indicato nel titolo, la cauzione viene totalmente incamerata.

Inoltre, se l'importo totale della cauzione da incamerare per un determinato titolo è inferiore o uguale a 5 ECU, lo Stato membro svincola integralmente la cauzione.

- 4. a) La prova di cui all'articolo 30 deve essere fornita entro i sei mesi successivi al giorno di scadenza del titolo, salvo casi di forza maggiore.
- b) Tuttavia, se tale prova viene fornita nel periodo compreso tra la fine del sesto mese e la fine del ventiquattresimo mese successivo alla scadenza del titolo, una parte della cauzione viene trattenuta e la parte restante rimborsata.

L'importo da trattenere, relativamente ai quantitativi per i quali la prova non sia stata fornita entro il termine di cui alla lettera a), è pari al 15 % dell'importo che sarebbe stato definitivamente incamerato se i prodotti non fossero stati importati o esportati; ove, per un determinato prodotto, esistano titoli comportanti tassi di cauzione differenti, ai fini del calcolo dell'importo da trattenere viene utilizzato il tasso meno elevato applicabile all'importazione o all'esportazione.

Se l'importo totale da trattenere è pari o inferiore a 5 ECU, viene rimborsata la totalità dell'importo.

- 5. Quando sia disposto che l'obbligo è soddisfatto mediante la presentazione della prova che il prodotto ha raggiunto una destinazione specifica,

tale prova deve essere fornita in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79.

Anche questa prova deve essere fornita entro i sei mesi successivi alla data di scadenza del titolo. Tuttavia, se i documenti richiesti in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2730/79 non possono essere presentati entro i termini prescritti, nonostante l'esportatore si sia fatto parte diligente per procurarseli in tempo, possono essere concessi a quest'ultimo termini supplementari per la presentazione dei documenti in causa.

- 11. All'articolo 34, paragrafo 11, nel secondo comma e all'articolo 39, paragrafo 3, alla lettera b), l'espressione « territorio geografico della Comunità » è sostituita da « territorio doganale della Comunità ».
- 12. All'articolo 43, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente :
 - « 5. Salvo caso di forza maggiore, entro i 21 giorni successivi alla data limite per la presentazione delle offerte il richiedente informa l'organismo pagatore mediante lettera o telecomunicazione scritta :
 - a) di essere stato dichiarato aggiudicatario, o
 - b) di non essere stato dichiarato aggiudicatario, o
 - c) di non aver partecipato alla gara, o
 - d) di non essere in grado di conoscere i risultati della gara entro il termine in causa per motivi a lui non imputabili. »

Articolo 2

- 1. All'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 548/86 il testo del primo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — in conformità delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2730/79, per quanto di ragione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2083/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2759/75 deve essere riscosso un prelievo fissato in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prelievi sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1166/87 della Commissione, del 28 aprile 1987⁽³⁾, per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1987, occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1987;

considerando che il prelievo applicabile ai suini macellati si compone di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere pari alla differenza fra i prezzi nella Comunità, da un lato, e sul mercato mondiale, dall'altro, della quantità di cereali da foraggio stabilita in conformità delle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2764/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina le norme per il calcolo di un elemento del prelievo applicabile ai suini macellati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1475/86, quantità la cui composizione è indicata nel regolamento stesso;

considerando che il valore della quantità di cereali da foraggio nella Comunità deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2764/75; che il valore della stessa quantità sul mercato mondiale deve essere stabilito in conformità dell'articolo 3 di tale regolamento;

considerando che il suddetto articolo 3 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che tale periodo è quello che va dal 1° febbraio al 30 giugno 1987;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % della media dei prezzi limite validi per i quattro trimestri che precedono il 1° maggio di ciascun anno;

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2759/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati per tali prodotti, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2759/75, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3602/82 della Commissione, del 21 dicembre 1982, relativo alla fissazione dei coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti del settore delle carni suine, diversi dai suini macellati⁽⁵⁾,

considerando che i prelievi applicabili ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2759/75 si compongono di due elementi;

considerando che il primo elemento deve essere derivato dal prelievo per i suini macellati in funzione dei coefficienti fissati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 3602/82;

considerando che il secondo elemento deve essere pari al 7 % e, per i prodotti della voce ex 16.02 della tariffa doganale comune, al 10 % dei prezzi d'offerta medi relativi alle importazioni effettuate nei dodici mesi che precedono il 1° maggio; che è opportuno stabilire tali medie in base a tutti i dati disponibili che riguardano le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi, tenendo conto della rappresentatività dei prezzi;

considerando che per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune, per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi devono essere limitati all'importo risultante da tale consolidamento;

considerando che per i suini macellati e per gli altri prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che determina l'elenco dei prodotti per i quali sono fissati prezzi limite e stabilisce le norme per la fissazione del prezzo limite dei suini macellati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1905/83⁽⁷⁾, i prezzi limite devono essere fissati in anticipo per ciascun trimestre; che, poiché i prezzi limite sono stati fissati da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1166/87 per il periodo dal 1° maggio al 31 luglio 1987, occorre procedere ad una nuova fissazione per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1987;

considerando che il prezzo limite per i suini macellati si compone di tre importi;

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 39.⁽³⁾ GU n. L 112 del 29. 4. 1987, pag. 30.⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 21.⁽⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 25.⁽⁷⁾ GU n. L 190 del 14. 7. 1983, pag. 1.

considerando che il primo importo deve essere pari al valore sul mercato mondiale di una quantità di cereali da foraggio equivalente alla quantità di alimenti necessari per la produzione, nei paesi terzi, di un chilogrammo di carne suina, quantità che è determinata in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2766/75 e la cui composizione è indicata in tale regolamento ;

considerando che il valore della suddetta quantità di cereali deve essere stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2766/75 ;

considerando che il suddetto articolo 2 prevede che il prezzo di ciascun cereale sul mercato mondiale sia pari alla media aritmetica dei prezzi cif stabiliti per tale cereale ; che i prezzi cif sono stabiliti per il periodo di cinque mesi anteriore di un mese al trimestre per il quale detto importo è calcolato ; che tale periodo è quello che va dal 1° febbraio al 30 giugno 1987 ;

considerando che il secondo importo, corrispondente al maggior valore, rispetto a quello dei cereali da foraggio, degli alimenti diversi dai cereali necessari per la produzione di un chilogrammo di carne suina, ammonta, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2766/75, al 15 % del valore della quantità di cereali da foraggio ;

considerando che il terzo importo, che rappresenta le spese generali di produzione e commercializzazione, ammonta a 38,69 ECU per 100 chilogrammi di suini macellati, in conformità delle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2766/75 ;

considerando che i prezzi limite dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, diversi dai suini macellati, devono essere derivati dal prezzo limite dei suini macellati in funzione dei coefficienti fissati dal regolamento (CEE) n. 3602/82 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 616/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applica-

zione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore delle carni suine provenienti dal Portogallo (¹) ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore delle carni suine in provenienza dal Portogallo a causa della minima differenza di prezzo praticato nella Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra ; che questa situazione continua a sussistere ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Per il periodo dal 1° agosto al 31 ottobre 1987 ; i prelievi previsti dall'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi limite previsti dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2759/75 per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2766/75, sono fissati in allegato.

2. Tuttavia, per i prodotti delle sottovoci 02.01 B II c) da 1 a 7, 15.01 A I, 16.01 A e 16.02 A II della tariffa doganale comune per i quali l'aliquota del dazio è stata consolidata nel quadro del GATT, i prelievi sono limitati all'importo risultante da tale consolidamento.

3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, che si trovano ivi in libera circolazione, l'applicazione dei prelievi di cui in allegato è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(¹) GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 45.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa i prezzi limite ed i prelievi nel settore delle carni suine

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prezzi limite ECU/100 kg	Ammontare dei prelievi ECU/100 kg	Dazio convenzionale consolidato nel quadro del GATT (%)
01.03	Animali vivi della specie suina :			
	A. delle specie domestiche :			
	II. altri :			
	a) Scrofe di un peso minimo di 160 kg e che hanno figliato almeno una volta	55,54	52,54	—
	b) non nominati	65,30	61,78	—
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate :			
	A. Carni :			
	III. della specie suina :			
	a) domestica :			
	1. Carcasse intere o mezzene	84,92	80,34	—
	2. Prosciutti, anche in pezzi	123,13	116,49	—
	3. Parti anteriori o spalle, anche in pezzi	95,11	89,98	—
	4. Lombate, anche in pezzi	137,57	130,15	—
	5. Pancette, anche in pezzi	73,88	69,90	—
	6. altre :			
	aa) disossate	137,57	130,15	—
	bb) non nominate	—	130,15	—
	B. Frattaglie :			
	II. altre :			
	c) della specie suina domestica :			
	1. Teste, anche in pezzi	—	25,71	4
	2. Zampe o code	—	7,23	4
	3. Rognoni	—	84,36	4
	4. Fegati	—	97,21	7
	5. Cuori, lingue o polmoni	—	48,20	4
	6. Fegati, cuori, lingue e polmoni, con trachee e esofagi, il tutto assieme	—	70,70	4
	7. altre	—	70,70	4
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati :			
	A. Lardo :			
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	33,97	32,14	—
	II. secco o affumicato	37,36	35,35	—
	B. Grasso di maiale	—	19,28	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 2084/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che fissa la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato dall'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione alla produzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato che sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽³⁾, ha definito l'ambito per la determinazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente la concessione di una restituzione alla produzione per i prodotti di base in questione utilizzati per tale fabbricazione; che gli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86 prevedono che la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e per l'isoglucosio tal quale è derivata, alle condizioni proprie di ciascuno di questi prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le moda-

lità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2079/86⁽⁵⁾, ha precisato tra l'altro le disposizioni per la determinazione della restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/86 stabilisce che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio ed il 1° aprile; che, in conseguenza dell'applicazione delle predette disposizioni, la restituzione alla produzione viene fissata come indicato nell'articolo 1 per il periodo che vi figura;considerando che il regolamento (CEE) n. 1826/87 della Commissione⁽⁶⁾ ha fissato in via provvisoria la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato per l'industria chimica, a decorrere dal 1° luglio 1987; che è opportuno fissare definitivamente il loro importo alla luce delle decisioni adottate dal Consiglio in materia di prezzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione per lo zucchero bianco di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1010/86 è fissata per 100 kg netti a 33,760 ECU per il trimestre dal 1° luglio al 30 settembre 1987.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.⁽⁵⁾ GU n. L 179 del 3. 7. 1986, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 7.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2085/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1926/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede che, se il prezzo d'entrata di un prodotto importato in provenienza da un paese terzo si mantiene per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento, sia istituita, salvo casi eccezionali, una tassa di compensazione per la provenienza in causa; che tale tassa deve essere pari alla differenza tra il prezzo di riferimento e la media aritmetica dei due ultimi prezzi d'entrata disponibili per detta provenienza;

considerando che il regolamento (CEE) n. 830/87 della Commissione, del 23 marzo 1987, che fissa, per la campagna 1987, i prezzi di riferimento delle melanzane⁽³⁾, fissa per questi prodotti della categoria di qualità I il prezzo di riferimento a 69,85 ECU per 100 kg netti per il mese di luglio 1987;

considerando che il prezzo d'entrata per una provenienza determinata è pari al corso più basso o alla media dei corsi rappresentativi più bassi constatati per il 30 % almeno dei quantitativi della provenienza in causa commercializzati sulla totalità dei mercati rappresentativi per i quali sono disponibili i corsi, previa deduzione da tale corso o da tali corsi dei dazi e delle tasse di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1035/72; che la nozione di corso rappresentativo è definita all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2118/74 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3811/85⁽⁵⁾, i corsi da prendere in considerazione devono essere constatati sui mercati rappresentativi o, in determinate condizioni, su altri mercati;

considerando che per le melanzane originarie della Spagna (eccetto le isole Canarie) il prezzo d'entrata così calcolato si è mantenuto per due giorni di mercato consecutivi ad un livello inferiore di almeno 0,6 ECU a quello del prezzo di riferimento; che una tassa di compensazione deve essere istituita per dette melanzane;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime, occorre applicare per il calcolo del prezzo d'entrata:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁷⁾, durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È percepita all'importazione di melanzane (sottovoce 07.01 T II della tariffa doganale comune), originari della Spagna (eccetto le isole Canarie) una tassa di compensazione il cui importo è fissato a 5,70 ECU per 100 kg netti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 luglio 1987.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 24.⁽³⁾ GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 14.⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974, pag. 20.⁽⁵⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1952/87 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, primo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1952/87 della Commissione⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limoni freschi originari della Spagna (eccetto le isole Canarie);

considerando che, a norma dell'articolo 136, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo⁽⁴⁾,

durante la prima fase del periodo transitorio, il regime applicabile agli scambi tra un nuovo Stato membro e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 è il regime che era applicabile prima dell'adesione;

considerando che l'articolo 140, paragrafo 1, prevede una riduzione delle tasse di compensazione risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 1035/72 del 4 % per il secondo anno successivo alla data dell'adesione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 3,78 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1952/87 è sostituito dall'importo di 2,25 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.⁽³⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 66.⁽⁴⁾ GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2087/87 DELLA COMMISSIONE**del 15 luglio 1987****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 2017/87 della Commissione⁽³⁾.

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2017/87 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2017/87 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 28.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo della restituzione	
		per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido:		
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati:		
	I. Zuccheri bianchi:		
	(a) zuccheri canditi	45,42	
	(b) altri	44,82	
	II. Zuccheri aromatizzati o colorati		0,4542
	B. Zuccheri greggi:		
II. altri:			
a) zuccheri canditi	41,78 ⁽¹⁾		
b) zuccheri addizionati di antiagglomeranti		0,4542	
c) zuccheri greggi in imballaggio immediato non superiore a 5 kg netti di prodotto	39,38 ⁽¹⁾		
d) altri zuccheri greggi	⁽²⁾		

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 2088/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la undicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1092/87

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1092/87 della Commissione, del 15 aprile 1987, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾ si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1092/87, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la undicesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la undicesima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1092/87, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 46,869 ECU per 100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 106 del 22. 4. 1987, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/87 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1987
che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 229/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo all'importazione applicabile per il melasso deve essere uguale al prezzo d'entrata diminuito del prezzo cif; che il prezzo d'entrata del melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1913/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988 i prezzi d'intervento derivati dello zucchero bianco, il prezzo d'intervento dello zucchero greggio, i prezzi minimi della barbabietola A e della barbabietola B, i prezzi d'entrata nonché l'importo del rimborso per la compensazione delle spese di magazzino⁽³⁾;

considerando che il prezzo cif del melasso viene calcolato dalla Commissione per un luogo di transito di frontiera della Comunità che è Rotterdam secondo il regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità, per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero⁽⁴⁾;

considerando che tale prezzo deve essere calcolato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, stabilite in funzione dei corsi o dei prezzi di tale mercato adattati tenendo conto delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'entrata; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68 della

Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce la qualità tipo e le modalità di calcolo del prezzo cif del melasso⁽⁵⁾;

considerando che, per la rilevazione delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, la Commissione deve tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui essa abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che, all'atto di tale rilevazione, la Commissione può, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, basarsi su una media di più prezzi, purché tale media possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che la Commissione non deve tener conto delle informazioni quando non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono inoltre essere esclusi i prezzi d'offerta che possono essere considerati come non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, tra i prezzi di cui è stato tenuto conto, quelli non intesi per merce cif Rotterdam devono essere adeguati in funzione, in particolare, delle differenze del costo di trasporto dal porto d'imbarco fino al porto di destinazione, da un lato, e dal porto d'imbarco fino a Rotterdam, dall'altro;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo cif può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta, che ha servito di base per stabilire il precedente prezzo cif, non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo cif;

considerando che il prezzo cif deve essere stabilito ogni settimana; che, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968,

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 ⁽²⁾, il prelievo viene modificato soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta, rispetto al prelievo fissato precedentemente, una maggiorazione o una riduzione uguale o superiore a 0,06 ECU per 100 chilogrammi;

considerando che, secondo l'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽⁴⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto fattore di correzione;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che il prelievo per il melasso deve essere fissato conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 è fissato per il melasso nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0,54

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2090/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1907/87⁽⁴⁾ in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2015/87 della Commissione⁽⁷⁾;considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio⁽⁸⁾ ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁹⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 14 luglio 1987;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione⁽¹⁰⁾ conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2015/87, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 51.⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 189 del 9. 7. 1987, pag. 22.⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.⁽⁹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.⁽¹⁰⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 B II a) ⁽²⁾	246,38	243,36
11.02 C I ⁽²⁾	295,79	292,77
11.02 D I ⁽²⁾	189,66	186,64
11.02 E II a) ⁽²⁾	335,40	329,36
11.02 F I ⁽²⁾	335,40	329,36
11.02 G I	143,28	137,24
11.07 A I a)	336,58	325,70
11.07 A I b)	254,24	243,36
11.08 A III	392,31	371,76
11.09	857,26	675,92
23.02 A I a)	80,66	74,66
23.02 A I b)	165,99	159,99
23.02 A II a)	80,66	74,66
23.02 A II b)	165,99	159,99

⁽²⁾ Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente:

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % (in peso),
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2091/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1987

**che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci
impiegati nell'alimentazione degli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del
18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli,
le fave e le favette⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CEE) n. 3127/86⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,
paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione,
del 5 dicembre 1985, che fissa modalità di applicazione
delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i
lupini dolci⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento
(CEE) 729/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo
3 del regolamento (CEE) n. 1431/82 è stato fissato dal
regolamento (CEE) n. 2006/87 della Commissione⁽⁵⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 1431/82 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 14. 3. 1987, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 dell'8. 7. 1987, pag. 49.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987 che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci impiegati nell'alimentazione degli animali

Importi dell'aiuto applicabili a decorrere dal 16 luglio 1987 1986

	<i>(in ECU/100 kg)</i>						
	Corrente	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese	5° mese	6° mese
1. Piselli, fave e favette :							
a) utilizzati in Spagna	13,067	13,067	13,247	13,445	13,625	13,805	13,792
b) utilizzati in Portogallo	12,770	12,770	12,950	13,149	13,329	13,509	13,488
c) utilizzati in un altro Stato membro	13,170	13,170	13,350	13,547	13,727	13,907	13,897
2. Lupini dolci :							
a) raccolti ed utilizzati in Spagna	14,825	14,825	14,825	14,848	14,848	14,848	14,592
b) raccolti in un altro Stato membro e							
— utilizzati in Portogallo	16,001	16,001	16,001	16,026	16,026	16,026	15,758
— utilizzati nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985	16,534	16,534	16,534	16,557	16,557	16,557	16,304

REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/87 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1987
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 3822/86 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1841/87⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 3822/86 ai

dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 355 del 16. 12. 1986, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 174 dell'1. 7. 1987, pag. 23.

ALLEGATO

Aiuti ai semi di soia

(ECU/100 kg)

	Semi raccolti in :		
	Spagna	Portogallo	altro Stato membro
Semi trasformati in :			
— Spagna	1,690	40,247	40,247
— Portogallo	25,007	0,000	40,247
— altro Stato membro	25,007	40,247	40,247

REGOLAMENTO (CEE) N. 2093/87 DELLA COMMISSIONE
del 15 luglio 1987
che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,
visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, secondo comma, quarta frase,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1888/87 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2075/87 ⁽⁵⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto dall'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1888/87 modificato, è modificato conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 luglio 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 194 del 15. 7. 1987, pag. 26.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 luglio 1987, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 7	1° term. 8	2° term. 9	3° term. 10	4° term. 11	5° term. 12	6° term. 1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0	0	—	—
10.02	Segala	0	0	0	0	0	—	—
10.03	Orzo	0	0	0	0	0	—	—
10.04	Avena	—	—	—	—	—	—	—
10.05 B	Granturco diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0	0	0	0	—	—
10.07 C II	Sorgo, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	—	—	—	—	—	—	—
11.01 A	Farine di frumento tenero	0	— 2,80	— 5,60	— 8,40	— 8,40	— 8,40	— 8,40
11.01 B	Farine di segala	0	— 2,80	— 5,60	— 8,40	— 8,40	— 8,40	— 8,40
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento (grano duro)	0	— 4,20	— 8,40	— 12,60	— 12,60	— 12,60	— 12,60
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	0	— 2,80	— 5,60	— 8,40	— 8,40	—	—

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 (GU n. L 134 del 28. 5. 1977), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (GU n. L 368 del 31. 12. 1985).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1987

recante deroga alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(127ª deroga)

(87/364/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

vista la raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità⁽¹⁾ modificata da ultimo dalla raccomandazione n. 81/772/CECA⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente nella Comunità; che da anni si fa fronte a questa carenza concedendo tariffari a dazio nullo; che i produttori comunitari non sono sempre in grado di soddisfare le attuali esigenze qualitative richieste dagli utilizzatori; che quindi appare necessaria l'apertura di contingenti a un livello che assicuri l'approvvigionamento degli utilizzatori; che inoltre le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti;

considerando che la sospensione dei dazi o l'applicazione di detti contingenti tariffari non sono tali da pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di cui alla raccomandazione

n. 1-64, ma che essi esercitano invece un'influenza favorevole sul mantenimento delle attuali correnti di scambio tra gli Stati membri ed i paesi terzi;

considerando che si tratta quindi di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64;

considerando che è necessario fare in modo che i contingenti siano utilizzati unicamente per far fronte al fabbisogno delle industrie del paese importatore, nonché evitare che i prodotti siderurgici importati siano riesportati nello stesso stato in altri Stati membri della Comunità;

considerando che i governi degli Stati membri sono stati consultati in merito ai contingenti tariffari suddetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito indicati, nell'ambito dei contingenti tariffari i cui quantitativi sono indicati per ciascuno degli Stati membri interessati:

⁽¹⁾ GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.

⁽²⁾ GU n. L 285 del 7. 10. 1981, pag. 33.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Stati membri	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)
ex 73.15 B VII a) 1	Lamiere magnetiche a grani orientati, trattate al laser, di spessore superiore a 0,20 mm, ma inferiore a 0,60 mm, aventi una perdita per inversione magnetica nominale di 0,35 W/kg	Repubblica federale di Germania	1 500	0
		Benelux	500	0

Articolo 2

1. Gli Stati membri ai quali sono stati accordati contingenti ai sensi dell'articolo 1 sono tenuti a vigilare, d'intesa con la Commissione, affinché i contingenti tariffari siano ripartiti tra i paesi terzi senza discriminazione.

2. Detti Stati sono tenuti a prendere le disposizioni necessarie per impedire la riesportazione in altri Stati membri dei prodotti siderurgici importati nell'ambito dei contingenti tariffari, nello stesso stato.

3. Il controllo dell'impiego dei prodotti per la destinazione particolare prescritta avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 1987 ed è valida fino al 30 giugno 1987.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1987.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1987

relativa alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di giugno 1987 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(87/365/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3866/86 (²), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 606/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, che determina le modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Spagna dalla Comunità a dieci (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3952/86 (⁴), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, in base all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 574/86, la Commissione ha ricevuto, nel corso dei primi dieci giorni di giugno 1987, comunicazione delle domande di titolo «MCS» nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che è opportuno adottare le disposizioni necessarie per quanto concerne l'accettazione delle suddette domande,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di titoli «MCS» presentate nei primi dieci giorni del mese di giugno 1987 e comunicate alla Commissione sono accettate per i quantitativi in esse indicati, moltiplicati per il coefficiente specificato qui di seguito per quanto concerne i prodotti seguenti e le categorie di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 606/86:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Coefficiente
ex 04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:	
	— in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 3 litri	1,00
	— altri	1,00
04.03	Burro	0,02630
ex 04.04	Formaggi:	
	— categoria 1: Emmental, Gruyère	0,05586
	— categoria 2: Roquefort	0,00254
	— categoria 3: Formaggi a pasta erborinata	0,01524
	— categoria 4: Formaggi fusi	0,00180
	— categoria 5: Parmigiano Reggiano, Grana Padano	0,36136
	— categoria 6: Havarti 60 % di m.g.	0,00555
	— categoria 7: Edam in forme sferiche, Gouda	0,01129
	— categoria 8: Formaggi molli stagionati di latte vaccino	0,00329
	— categoria 9: Cheddar, Chester	0,03168
	— categoria 10: Altri	0,01223

⁽¹⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 28.⁽⁴⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 49.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1987

relativa alle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di giugno 1987 nel settore delle carni bovine

(87/366/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2297/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,visto il regolamento (CEE) n. 574/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo alle modalità d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3866/86 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,considerando che il regolamento (CEE) n. 569/86 prescrive l'uso di titoli MCS onde garantire che i quantitativi commercializzati di determinati prodotti non superino quelli stabiliti dall'atto di adesione e dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3955/86 della Commissione ⁽⁵⁾; che la Commissione deve pertanto decidere, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 574/86, se per tutti i quantitativi richiesti o solo per alcuni o per nessuno di essi possano essere rilasciati titoli MCS;

considerando che da un esame dei quantitativi disponibili e delle domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di giugno 1987 risulta che i titoli possono essere rilasciati, per quanto riguarda taluni prodotti, per i quantitativi richiesti e, per quanto riguarda altri prodotti,

entro il limite di una determinata percentuale dei quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le domande di titoli MCS presentate nei primi dieci giorni del mese di giugno 1987 e comunicate alla Commissione,

- a) sono accettate per i quantitativi richiesti, relativamente, ai seguenti prodotti:
- carni della specie bovina, congelate, e frattaglie della specie bovina;
- b) sono accettate entro i limiti delle percentuali sotto indicate, relativamente ai seguenti prodotti:
- animali vivi della specie bovina, diversi dai riproduttori di razza pura e dagli animali per corrida: 0,215 %;
 - carni della specie bovina, fresche o refrigerate: 0,081 %.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.⁽²⁾ GU n. L 201 del 24. 7. 1986, pag. 3.⁽³⁾ GU n. L 57 dell'1. 3. 1986, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 33.⁽⁵⁾ GU n. L 365 del 24. 12. 1986, pag. 55.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 1987

relativa ai titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine originari del Botswana, del Kenia, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe

(87/367/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985 relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1306/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 520/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto i),

considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per i prodotti del settore delle carni bovine; che le importazioni devono essere effettuate nei limiti dei quantitativi stabiliti per ciascuno di detti paesi terzi esportatori;

considerando che alle domande di titoli presentate fra il 1° e il 10 giugno 1987, espresse in carni disossate, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2377/80, non eccedono, per i prodotti originari del Botswana, del Kenya, del Madagascar, dello Swaziland e dello Zimbabwe, i quantitativi disponibili per questi Stati; che è pertanto possibile rilasciare titoli d'importazione per i quantitativi chiesti;

considerando che occorre procedere alla fissazione di quantitativi residui per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1° luglio 1987, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 30 000 t, cui si aggiunge automaticamente, se del caso, un quantitativo complementare di 8 100 t, ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 486/85;

considerando che appare utile ricordare che la presente decisione lascia impregiudicata la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/469/CEE⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sotto indicati rilasciano, il 22 giugno 1987, titoli d'importazione concernenti prodotti del settore delle carni bovine, espressi in carni disossate, originari di taluni Stati d'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, per i seguenti quantitativi e paesi di origine:

1. *Germania*:

- 50,0 t originarie dello Zimbabwe,
- 170,0 t originarie dello Swaziland,
- 74,5 t originarie del Botswana;

2. *Regno Unito*:

- 110,0 t originarie dello Zimbabwe,
- 11,3 t originarie del Swaziland;

3. *Paesi Bassi*:

- 67,0 t originarie del Botswana.

Articolo 2

Conformemente all'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), punto ii), del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi dieci giorni del mese di luglio 1987 possono essere presentate domande di titoli per i seguenti quantitativi di carni disossate:

- Botswana : 14 939,5 t,
- Kenya : 142,0 t,
- Madagascar : 7 579,0 t,
- Swaziland : 2 465,7 t,
- Zimbabwe : 5 393,0 t.

⁽¹⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽²⁾ GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 52 del 21. 2. 1987, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 275 del 26. 9. 1986, pag. 36.

Articolo 3

Gli Stati membri, all'eccezione del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1987

relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia

(87/368/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del Fondo,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti annuali presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

considerando che gli Stati membri hanno inviato alla Commissione i documenti necessari per la liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1983 e che la Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70;

considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il FEAOG, sezione garanzia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 422/86 ⁽⁴⁾, la decisione di liquidazione comprende sia la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascun Stato membro durante l'esercizio in questione, riconosciute a carico del Fondo, sezione garanzia, sia la determinazione dell'importo dei mezzi finanziari comunitari ancora disponibili in ciascuno Stato membro; che, conformemente all'articolo 99 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽⁵⁾, le eventuali differenze tra le spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione dell'articolo 98 di detto regolamento e quelle riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti sono imputate ai conti dell'esercizio durante il quale ha luogo tale liquidazione;

considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli inter-

venti destinati a regolarizzare i mercati, rispettivamente concesse ed intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, stante alle verifiche effettuate, una frazione delle spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali condizioni e non può pertanto essere finanziata dal FEAOG, sezione garanzia; che gli importi dichiarati di ciascuno Stato membro interessato, quelli riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia, e le differenze tra questi due importi, nonché le differenze tra le spese riconosciute a carico del FEAOG-garanzia e quelle imputate ai conti dell'esercizio figurano nell'allegato della presente decisione;

considerando che agli Stati membri sono state fornite informazioni complete sulle correzioni apportate ai loro conti e che è stata loro offerta la possibilità di esporre la loro posizione al riguardo;

considerando che, per quanto concerne Francia, Italia e Olanda, taluni importi indicati in allegato non formano oggetto della presente decisione, in quanto si rendono necessarie verifiche supplementari; che detti importi devono essere pertanto detratti dalle spese dichiarate per il presente esercizio; che essi verranno liquidati unitamente alle spese dell'esercizio 1984;

considerando che le spese non riconosciute per l'Italia comprendono un importo di 5 761 104 981 Lit, riguardante l'aiuto al consumo d'olio d'oliva e un importo di 1 439 671 971 Lit riguardante le restituzioni all'esportazione; che, in virtù della presente decisione questi importi devono essere assunti a proprio carico dallo Stato membro; che tuttavia, date le particolari circostanze di questo caso, è opportuno che la Commissione provveda, in sede di liquidazione dei conti per l'esercizio successivo, a riconsiderare il rifiuto di finanziamento da essa deciso in occasione della presente liquidazione dei conti, sempreché lo Stato membro fornisca le prove necessarie entro un termine massimo di due settimane a partire dalla notifica della presente decisione; che ciò lascia comunque impregiudicato il carattere immediatamente esecutivo della presente decisione;

considerando che, in sede di liquidazione dei conti relativi ad esercizi precedenti, la Commissione aveva rinviato la propria decisione sulla conformità di talune spese e si era riservata la facoltà o di continuare a riconoscere una

⁽¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

parte o la totalità delle spese respinte, o di decidere in via definitiva il fascicolo concernente su alcune spese finanziate a titolo provvisorio; che la presente decisione stabilisce quale seguito si debba riservare a tali casi, i cui particolari sono stati comunicati agli Stati membri;

considerando, per quel che riguarda la Grecia, che la decisione 86/441/CEE della Commissione⁽¹⁾ relativa alla liquidazione dei conti 1982 non aveva riconosciuto il finanziamento comunitario di un determinato importo a causa del versamento di aiuti nazionali da parte della Grecia; che la presente decisione tiene conto della predetta esclusione riconoscendo il finanziamento, a titolo dell'esercizio 1983, di un importo di 4 623 865 968 Dra a seguito delle informazioni complementari fornite dalla Grecia dopo la notifica della decisione 86/441/CEE; che detta decisione non è stata tuttavia eseguita per un importo di 4 804 749 681 Dra a seguito dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia del 24 settembre 1986; che, di conseguenza, conviene considerare l'importo di 4 804 749 681 Dra non sottoposto ad esecuzione a titolo della decisione di liquidazione dei conti dell'esercizio 1982 come una spesa la cui liquidazione è riportata all'esercizio 1983; che la presente decisione pone dunque a carico della Grecia l'importo netto risultante da un lato dalla liquidazione dei conti del 1982 e dall'altro dal riesame di dette spese effettuato nell'ambito della presente liquidazione;

considerando che la Corte di giustizia, con le sentenze da essa pronunciate nelle cause 55 e 56/83, ha annullato le decisioni di liquidazione dei conti dell'Italia per gli esercizi 1976 e 1977, nella misura in cui tali decisioni avevano escluso dal finanziamento comunitario determinati importi dichiarati a titolo di aiuto alla distillazione di vino da tavola ai sensi del regolamento (CEE) n. 567/76⁽²⁾ e a titolo di aiuto alla distillazione di vino di uva da tavola ai sensi del regolamento (CEE) n. 1944/78⁽³⁾, che occorre pertanto ammettere un importo di 6 507 010 080 Lit relativo all'esercizio 1977 al beneficio del finanziamento comunitario nel quadro della presente liquidazione dei conti, conformemente all'articolo 176 del trattato;

considerando che la Corte di giustizia, con la sentenza da essa pronunciata nella causa 129/84, ha annullato la decisione di liquidazione dei conti dell'Italia per l'esercizio 1978, nella misura in cui tale decisione aveva escluso dal finanziamento comunitario importi pari a 305 825 498 e 797 492 672 Lit riguardanti il settore lattiero-caseario; che occorre pertanto ammettere tale importo al beneficio del finanziamento comunitario nel quadro della presente liquidazione dei conti, conformemente all'articolo 176 del trattato;

considerando che la Corte di giustizia, con la sentenza da essa pronunciata nella causa 133/84, ha annullato le deci-

sioni di liquidazione dei conti del Regno Unito per gli esercizi 1978 e 1979, nella misura in cui tali decisioni avevano escluso dal finanziamento comunitario un importo di 1 662 £ nel 1978 relativamente al settore lattiero-caseario e importi di 71 946,92 e 586 571,56 £ nel 1979 sempre nello stesso settore; che occorre pertanto ammettere tali importi al beneficio del finanziamento comunitario nel quadro della presente liquidazione dei conti, conformemente all'articolo 176 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1300/84⁽⁵⁾, la sezione garanzia e la sezione orientamento del FEAOG assumono a proprio carico rispettivamente il 60 % e il 40 % delle spese relative a tali misure; che queste ultime sono considerate interventi ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 e costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 dello stesso regolamento; che occorre pertanto procedere alla liquidazione dei conti relativamente alle spese finanziate dal FEAOG, includendovi le spese della sezione orientamento;

considerando che la presente dichiarazione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrà eventualmente trarre nel quadro di una successiva liquidazione dei conti per quanto riguarda gli aiuti nazionali o le infrazioni le cui procedure ai sensi rispettivamente degli articoli 93 e 169 del trattato, sono attualmente in corso o sono state chiuse dopo la data dell'11 febbraio 1986, oppure per quanto riguarda le infrazioni commesse nel 1983 o gli aiuti nazionali incompatibili col trattato e versati nel 1983 che rischiano d'influenzare le spese imputabili al FEAOG in un esercizio posteriore al 1983;

considerando che la presente decisione non pregiudica le conseguenze finanziarie che la Commissione potrà eventualmente trarre nel quadro di una successiva liquidazione dei conti per quanto riguarda inchieste in corso, irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o sentenze della Corte di giustizia in cause ancora pendenti su materie oggetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I conti degli Stati membri riguardanti le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1983 sono liquidati come indicato nell'allegato della presente decisione.

(1) GU n. L 256 del 9. 9. 1986, pag. 24.

(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 25.

(3) GU n. L 221 del 12. 8. 1978, pag. 6.

(4) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.

(5) GU n. L 125 del 12. 5. 1984, pag. 3.

Articolo 2

L'importo delle spese a carico dello Stato membro, indicato alla rubrica 2 e), colonna c), dell'allegato per ciascuno Stato membro, deve essere versato entro un termine di un mese dalla notifica della presente decisione sul conto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3184/83 oppure sul conto del servizio od organismo pagatore interessato. Qualora abbia diritto al versamento di spese supplementari, lo Stato membro provvede entro lo stesso termine a prelevare l'importo indicato alla rubrica 2 e), colonna c), dell'allegato da uno dei conti sopra menzionati.

Articolo 3

Gli Stati membri, ad esclusione della Spagna e del Portogallo, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

ALLEGATO

BELGIO

(in franchi belgi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	27 875 822 444	104 948 754	27 980 771 198
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	—	—	—
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	27 875 822 444	104 948 754	27 980 771 198
e) Spese non riconosciute	- 22 637 216	—	- 22 637 216
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	+ 41 275	—	+ 41 275
g) Totale delle spese riconosciute	27 853 226 503	104 948 754	27 958 175 257
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	27 901 874 283	104 948 754	28 006 823 037
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	—	—	—
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	27 901 874 283	104 948 754	28 006 823 037
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	48 647 780	—	48 647 780
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	859 689 318	5 565	859 694 883
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	27 602 350 000	105 000 000	27 707 350 000
c) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b)	28 462 039 318	105 005 565	28 567 044 883
d) Spese riconosciute (1g)	27 853 226 503	104 948 754	27 958 175 257
e) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (c - d)	608 812 815	56 811	608 869 626

DANIMARCA

(in corone danesi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	5 460 136 152,01	146 706 045,86	5 606 842 197,87
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	—	—	—
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	5 460 136 152,01	146 706 045,86	5 606 842 197,87
e) Spese non riconosciute	- 54 048 347,31	—	- 54 048 347,31
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	—	—	—
g) Totale delle spese riconosciute	5 406 087 804,70	146 706 045,86	5 552 793 850,56
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	5 455 433 960,48	146 706 045,86	5 602 140 006,34
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	—	—	—
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	5 455 433 960,48	146 706 045,86	5 602 140 006,34
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	49 346 155,78	—	49 346 155,78
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	47 790 352,89	5 408 158,26	53 198 511,15
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	5 396 130 000,—	141 300 000,—	5 537 430 000,—
c) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b)	5 443 920 352,89	146 708 158,26	5 590 628 511,15
d) Spese riconosciute (1g)	5 406 087 804,70	146 706 045,86	5 552 793 850,56
e) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (c - d)	37 832 548,19	2 112,40	37 834 660,59

GERMANIA

(in marchi tedeschi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	6 908 280 564,39	181 264 675,18	7 089 545 239,57
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	—	—	—
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	6 908 280 564,39	181 264 675,18	7 089 545 239,57
e) Spese non riconosciute	— 1 100 908,24	—	— 1 100 908,24
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	—	—	—
g) Totale delle spese riconosciute	6 907 179 656,15	181 264 675,18	7 088 444 331,33
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	6 905 155 463,79	181 264 675,18	7 086 420 138,97
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	—	—	—
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	6 905 155 463,79	181 264 675,18	7 086 420 138,97
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	2 024 192,36	—	2 024 192,36
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	88 105 723,21	5 974 244,54	94 079 967,75
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	6 814 700 000,—	177 850 000,—	6 992 550 000,—
c) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b)	6 902 805 723,21	183 824 244,54	7 086 629 967,75
d) Spese riconosciute (1g)	6 907 179 656,15	181 264 675,18	7 088 444 331,33
e) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (c - d)	— 4 373 932,94	2 559 569,36	— 1 814 363,58

GRECIA

(in dracme)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	76 313 408 526	—	76 313 408 526
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente, per le quali la decisione 86/441/CEE non è stata eseguita	4 804 749 681	—	4 804 749 681
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	—	—	—
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	81 118 158 207	—	81 118 158 207
e) Spese non riconosciute	- 1 349 428 898	—	- 1 349 428 898
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	—	—	—
g) Totale delle spese riconosciute	79 768 729 309	—	79 768 729 309
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	76 486 022 802	—	76 486 022 802
b) Spese imputate all'esercizio 1982, per le quali la decisione 86/441/CEE non è stata eseguita ⁽¹⁾	4 804 749 501	—	4 804 749 501
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	—	—	—
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	81 290 772 303	—	81 290 772 303
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	1 522 042 994	—	1 522 042 994
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	8 808 777 955	—	8 808 777 955
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	76 421 250 000	—	76 421 250 000
c) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b)	85 230 027 955	—	85 230 027 955
d) Spese riconosciute (1g)	79 768 729 309	—	79 768 729 309
e) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (c - d)	5 461 298 646	—	5 461 298 646

⁽¹⁾ tenuto conto di un importo di 180 Dra dedotto al momento della liquidazione dei conti 1982.

FRANCIA

(in franchi francesi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	24 289 726 307,05	105 609 911,90	24 395 336 218,95
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	230 718 273,25	—	230 718 273,25
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	— 295 849 414,67	—	— 295 849 414,67
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	24 224 595 165,63	105 609 911,90	24 330 205 077,53
e) Spese non riconosciute	— 86 802 272,67	—	— 86 802 272,67
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	+ 1 615 128,85	—	+ 1 615 128,85
g) Totale delle spese riconosciute	24 139 408 021,81	105 609 911,90	24 245 017 933,71
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	24 298 057 762,56	105 609 911,90	24 403 667 674,46
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	230 718 273,25	—	230 718 273,25
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	— 295 849 414,67	—	— 295 849 414,67
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	24 232 926 621,14	105 609 911,90	24 338 536 533,04
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	93 518 599,33	—	93 518 599,33
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	284 105 154,88	1 802 637,91	285 907 792,79
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1982 riguardanti delle spese che erano state escluse dalla verifica dei conti 1982	230 718 273,25	—	230 718 273,25
c) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	23 668 650 000,—	117 100 000,—	23 785 750 000,—
d) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983 riguardanti delle spese che sono escluse dalla verifica	295 849 414,67	—	295 849 414,67
e) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b + c - d)	23 887 624 013,46	118 902 637,91	24 006 526 651,37
f) Spese riconosciute (1 g)	24 139 408 021,81	105 609 911,90	24 245 017 933,71
g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (e - f)	— 251 784 008,35	13 292 726,01	— 238 491 282,34

IRLANDA

(in sterline irlandesi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	432 972 700,92	3 543 821,02	436 516 521,94
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	—	—	—
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	432 972 700,92	3 543 821,02	436 516 521,94
e) Spese non riconosciute	- 708 062,16	—	- 708 062,16
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	+ 18 900,53	—	+ 18 900,53
g) Totale delle spese riconosciute	432 283 539,29	3 543 821,02	435 827 360,31
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	434 574 721,05	3 543 821,02	438 118 542,07
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	—	—	—
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	434 574 721,05	3 543 821,02	438 118 542,07
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	2 291 181,76	—	2 291 181,76
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	30 631,50	335 003,68	365 635,18
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	431 562 000,—	3 210 000,—	434 772 000,—
c) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b)	431 592 631,50	3 545 003,68	435 137 635,18
d) Spese riconosciute (1g)	432 283 539,29	3 543 821,02	435 827 360,31
e) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (c - d)	- 690 907,79	1 182,66	- 689 725,13

ITALIA

(in lire italiane)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	3 861 869 638 075	—	3 861 869 638 075
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	— 927 361 277	—	— 927 361 277
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	3 860 942 276 798	—	3 860 942 276 798
e) Spese non riconosciute	— 14 194 651 116	—	— 14 194 651 116
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	+ 18 328 910 750	—	+ 18 328 910 750
g) Totale delle spese riconosciute	3 865 076 536 432	—	3 865 076 536 432
2. Spese supplementari da versare allo Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	3 861 847 469 880	—	3 861 847 469 880
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	— 927 361 277	—	— 927 361 277
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	3 860 920 108 603	—	3 860 920 108 603
e) Spese supplementari da versare allo Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (1g - 2d)	4 156 427 829	—	4 156 427 829
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	165 640 874 296	—	165 640 874 296
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1982 riguardanti delle spese che erano state escluse dalla verifica dei conti 1982	—	—	—
c) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	3 847 273 000 000	—	3 847 273 000 000
d) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983 riguardanti delle spese che sono escluse dalla verifica	927 361 277	—	927 361 277
e) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b + c - d)	4 011 986 513 019	—	4 011 986 513 019
f) Spese riconosciute (1g)	3 865 076 536 432	—	3 865 076 536 432
g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (e - f)	146 909 976 587	—	146 909 976 587

LUSSEMBURGO

(in franchi lussemburghesi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	196 622 603	17 349 837	213 972 440
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio ...)	—	—	—
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	196 622 603	17 349 837	213 972 440
e) Spese non riconosciute	- 20 316 808	—	- 20 316 808
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	—	—	—
g) Totale delle spese riconosciute	176 305 795	17 349 837	193 655 632
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	196 622 603	17 349 837	213 972 440
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	—	—	—
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	—	—	—
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	196 622 603	17 349 837	213 972 440
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	20 316 808	—	20 316 808
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	11 807 943	2 090 817	13 898 760
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	182 580 000	15 300 000	197 880 000
c) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b)	194 387 943	17 390 817	211 778 760
d) Spese riconosciute (1g)	176 305 795	17 349 837	193 655 632
e) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (c - d)	18 082 148	40 980	18 123 128

PAESI BASSI

(in fiorini olandesi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	4 345 035 545,27	19 464 155,03	4 364 499 700,30
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	74 141 147,72	—	74 141 147,72
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio...)	— 224 709,76	—	— 224 709,76
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	4 418 951 983,23	19 464 155,03	4 438 416 138,26
e) Spese non riconosciute	— 38 467 183,52	—	— 38 467 183,52
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	—	—	—
g) Totale delle spese riconosciute	4 380 484 799,71	19 464 155,03	4 399 948 954,74
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	4 344 931 570,36	19 464 155,03	4 364 395 725,39
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	74 141 147,72	—	74 141 147,72
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	— 224 709,76	—	— 224 709,76
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	4 418 848 008,32	19 464 155,03	4 438 312 163,35
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	38 363 208,61	—	38 363 208,61
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	239 538 021,84	— 1 082 513,42	238 455 508,42
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1982 riguardanti delle spese che erano state escluse dalla verifica dei conti 1982	74 141 147,72	—	74 141 147,72
c) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	4 269 200 000,—	22 220 000,—	4 291 420 000,—
d) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983 riguardanti delle spese che sono escluse dalla verifica	224 709,76	—	224 709,76
e) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b + c - d)	4 582 654 459,80	21 137 486,58	4 603 791 946,38
f) Spese riconosciute (1g)	4 380 484 799,71	19 464 155,03	4 399 948 954,74
g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (e - f)	202 169 660,09	1 673 331,55	203 842 991,64

REGNO UNITO

(in sterline inglesi)

	Spese a carico del FEAOG — garanzia, tranne quelle relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Spese relative al regolamento (CEE) n. 1078/77	Totale (a + b)
	(a)	(b)	(c)
1. Spese riconosciute per l'esercizio 1983			
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	984 411 363,84	14 375 266,30	998 786 630,14
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	1 417 796,48	—	1 417 796,48
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce di bilancio . . .)	—	—	—
d) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	985 829 160,32	14 375 266,30	1 000 204 426,62
e) Spese non riconosciute	- 22 020 365,70	—	- 22 020 365,70
f) Conseguenze finanziarie di esercizi precedenti	+ 660 180,48	—	+ 660 180,48
g) Totale delle spese riconosciute	964 468 975,10	14 375 266,30	978 844 241,40
2. Spese a carico dello Stato membro			
a) Spese imputate all'esercizio 1983	984 289 120,50	14 361 588,91	998 650 709,41
b) Spese imputate all'esercizio 1982, ma escluse dalla relativa liquidazione	1 417 796,48	—	1 417 796,48
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	—	—	—
d) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b - c)	985 706 916,98	14 361 588,91	1 000 068 505,89
e) Spese a carico dello Stato membro in seguito a liquidazione dei conti (2d - 1g)	21 237 941,88	- 13 677,39	21 224 264,49
3. Disponibilità finanziarie			
a) Importo disponibile dopo la liquidazione dei conti precedenti	22 247 583,18	396 869,86	22 644 453,04
b) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1982 riguardanti delle spese che erano state escluse dalla verifica dei conti 1982	1 417 796,48	—	1 417 796,48
c) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983	981 052 853,83	14 230 000,—	995 282 853,83
d) Anticipi ricevuti per l'esercizio 1983 riguardanti delle spese che sono escluse dalla verifica	—	—	—
e) Totale degli importi disponibili per l'esercizio 1983 (a + b + c - d)	1 004 718 233,49	14 626 869,86	1 019 345 103,35
f) Spese riconosciute (1g)	964 468 975,10	14 375 266,30	978 844 241,40
g) Mezzi finanziari disponibili dopo la liquidazione dei conti del presente esercizio (e - f)	40 249 258,39	251 603,56	40 500 861,95

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione, del 3 luglio 1987, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 185 del 4 luglio 1987)

Pagina 22, articolo 2, paragrafo 2:

anziché: «1° ottobre 1987» e «settembre 1987»,

leggi: «1° settembre 1987» e «luglio 1987».
